1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine.
La valutazione dei rischi è la *"valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".*

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la responsabilità dell'effettuazione del processo di valutazione ma anche l' "elaborazione del documento di valutazione dei rischi".

1.1.1 Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)

Si ricorda che nel "Testo Unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il **datore di lavoro** è il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa."*
Il **lavoratore** è la *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*
Al lavoratore così definito é equiparato:

- *il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;*
- *l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del codice civile;*
- *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;*
- *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;*

- *i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;*
- *il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".*

Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall'uso degli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

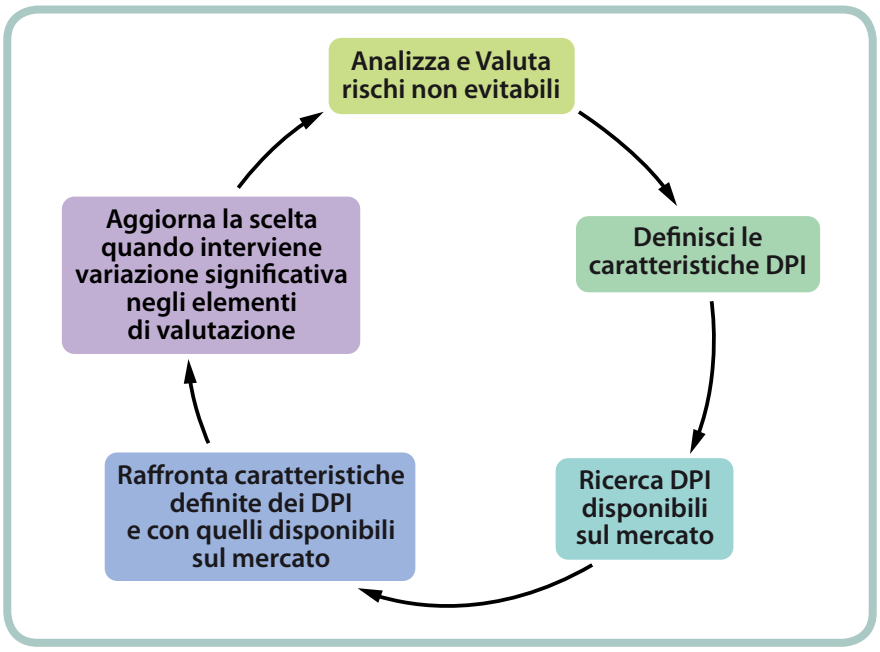

Si ricorre quindi all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi "residui" (vedi 1.1.2 "Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale"), prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola "individuale" significa che l'indumento, al momento dell'uso, protegge la singola persona.
Il DPI copre o sostituisce l'abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è "indossato", come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche "tenuto" in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da parte del lavoratore.

1.1.2 Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

			RISCHI FISICI MECCANICI				
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello
Parti del corpo	Testa	Cranio					
		Udito					
		Occhi					
		Vie respiratorie					
		Volto					
		Testa					
	Arto superiore	Mano					
		Braccio (parti)					
	Arto inferiore	Piede					
		Gamba (parti)					
	Varie	Pelle					
		Tonco/Addome					
		Apparato Gastrointestinale					
		Corpo intero					

			RISCHI FISICI					
			TERMICI		ELETTRICI	RADIAZIONI		RUMORE
			Calore e fiamme	Freddo		Non ionizzanti	Ionizzanti	
Parti del corpo	Testa	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	Arto superiore	Mano						
		Braccio (parti)						
	Arto inferiore	Piede						
		Gamba (parti)						
	Varie	Pelle						
		Tonco/Addome						
		Apparato Gastrointestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI CHIMICI					
			AEROSOL			LIQUIDI		GAS, VAPORI
			Polveri e fibre	Fumi	Nebbie	Immersioni	Getti, schizzi	
Parti del corpo	Testa	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	Arto superiore	Mano						
		Braccio (parti)						
	Arto inferiore	Piede						
		Gamba (parti)						
	Varie	Pelle						
		Tonco/Addome						
		Apparato Gastrointestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI BIOLOGICI			
			Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micosi	Antigeni biologici non microbici
Parti del corpo	Testa	Cranio				
		Udito				
		Occhi				
		Vie respiratorie				
		Volto				
		Testa				
	Arto superiore	Mano				
		Braccio (parti)				
	Arto inferiore	Piede				
		Gamba (parti)				
	Varie	Pelle				
		Tonco/Addome				
		Apparato Gastrointestinale				
		Corpo intero				

1.2 ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO DEI DPI

La completezza, concretezza e correttezza della "valutazione dei rischi", nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando.

I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristiche tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai "rischi residui" sia delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati:

Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII	
Dispositivi di protezione della testa	- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito	- Palline e tappi per le orecchie. - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare). - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria. - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso	- Occhiali a stanghette. - Occhiali a maschera. - Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. - Schermi facciali. - Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie	- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. - Apparecchi isolanti a presa d'aria. - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. - Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. - Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia	- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. - Guanti a sacco. - Ditali. - Manicotti. - Fasce di protezione dei polsi. - Guanti a mezze dita. - Manopole.

ImpresaSicura

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe	- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. - Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche. - Zoccoli. - Ginocchiere. - Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. - Ghette. - Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). - Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle	- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome	- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.). - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche. - Giubbotti termici. - Giubbotti di salvataggio. - Grembiuli di protezione contro i Raggi X. - Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo	- Attrezzature di protezione contro le cadute. - Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). - Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). - Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione	- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute). - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.). - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche. - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi. - Indumenti di protezione contro il calore. - Indumenti di protezione contro il freddo. - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. - Indumenti antipolvere. - Indumenti antigas. - Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti. - Coperture di protezione.

ImpresaSicura

1.3 QUANDO SONO NECESSARI I DPI

Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri mezzi possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

Protezione del piede	Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. - Lavori su impalcatura. - Demolizioni di rustici. - Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature. - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. - Lavori su tetti.
	Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile	- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici. - Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche. - Lavori di trasformazione e di manutenzione. - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura. - Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica. - Lavorazione e finitura di pietre. - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica. - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica. - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione. - Movimentazione e stoccaggio. - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario.
	Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile	- Lavori sui tetti. - Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. - Attività su e con masse molte fredde o ardenti.
	Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido	- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
Protezione degli occhi o del volto	Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione	- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura. - Lavori di mortasatura e di scalpellatura. - Lavorazione e finitura di pietre. - Uso di estrattori di bulloni. - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti. - Fucinatura a stampo. - Rimozione e frantumazione di schegge. - Operazioni di sabbiatura. - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Impiego di pompe a getto liquido. - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse. - Lavori che comportano esposizione al calore radiante. - Impiego di laser.

ImpresaSicura

Protezione del capo (protezione del cranio)	Elmetti di protezione	- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione. - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. - Lavori in terra e in roccia. - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile. - Uso di estrattori di bulloni. - Brillatura mine. - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori. - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie. - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario. - Macelli.
Protezione del tronco, delle braccia e delle mani	Indumenti protettivi	- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore. - Lavorazione di vetri piani. - Lavori di sabbiatura. - Lavori in impianti frigoriferi.
	Indumenti protettivi difficilmente infiammabili	- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
	Grembiuli imperforabili	- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. - Saldatura. - Fucinatura. - Fonditura.
	Bracciali	- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
	Guanti	- Saldatura. - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
	Guanti a maglia metallica	- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli. - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione. - Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
Protezione dell'udito	Otoprotettori	- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici. - Attività del personale a terra negli aeroporti. - Battitura di pali e costipazione del terreno. - Lavori nel legname e nei tessili.

Protezione delle vie respiratorie	Autorespiratori	- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno. - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno. - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti. - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri. - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. - Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria. - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
Indumenti fosforescenti		- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)		- Lavori su impalcature. - Montaggio di elementi prefabbricati. - Lavori su piloni.
Attacco di sicurezza con corda		- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru. - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori. - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione. - Lavori in pozzi e in fogne.
Protezione dell'epidermide		- Manipolazione di emulsioni. - Concia di pellami.

È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi 1.3.1 "Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.").

1.3.1 Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Protezione dei capelli	I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
Protezione del capo	I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
Protezione degli occhi	I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Protezione delle mani	Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
Protezione dei piedi	Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Protezione delle altre parti del corpo	Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia).
Cinture di sicurezza	I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Maschere respiratorie	I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la valutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale:

1. Elmetti di protezione per l'industria.
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
3. Otoprotettori.
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
5. Guanti di protezione.
6. Calzature per uso professionale.
7. Indumenti di protezione.
8. Giubbotti di salvataggio per l'industria.
9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.

1.4 NON COSTITUISCONO DPI

Si ricorda che non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:

- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.).

1.5 LA SCELTA DEI DPI

Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più "comodo".
La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo.
Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare "il buon esempio" sia per dimostrare la "condivisione" della scelta, e quindi anche del "disagio".
Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore.

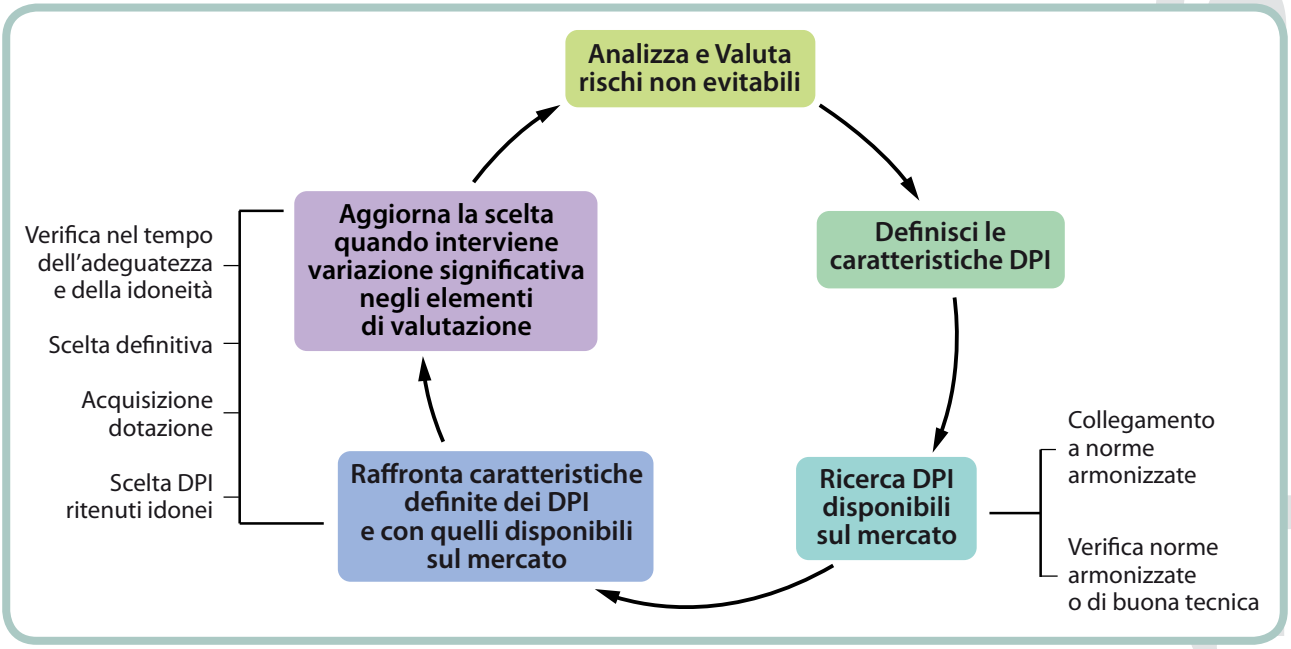

L'informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno strumento educativo che assieme alla formazione e l'addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d'uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigionamento (vedi 2.5 "Regole interne di approvvigionamento").
Relativamente ai comportamenti d'uso, si evidenzia che così come quelli "scorretti" andrebbero ripresi, quelli "corretti" andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento stesso.